

SCHEMA DI CONTRATTO

**PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE, PROVVISI E FORNITURE
OCCORRENTI PER ESEGUIRE E DARE COMPLETAMENTE ULTIMATI
I LAVORI PER L'AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO SITA NELL'AREA
DELL'AEROPORTO DI BARI – PALESE.**

TRA

La **Aeroporti di Puglia S.p.A.**, con sede in Bari Aeroporto Civile Bari, 70057 BARI, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al n. 243199, P.IVA 03094610726, di seguito più semplicemente indicata come "committente", in persona del Direttore Generale dott. Marco Franchini, domiciliato per la carica presso la sede della società

E

....., P.IVA con sede legale in....., in persona del legale rappresentante,, in qualità di (di seguito denominato Appaltatore)

PREMESSO CHE

- a seguito della gara a pubblico incanto, l'appalto dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della Caserma dei Vigili del Fuoco sita nell'area dell'Aeroporto di Bari - Palese, è stato aggiudicatocon sede legale in, via, P.IVA, la cui offerta è risultata prima non anomala.
- che ha offerto il ribasso del per l'importo corrispondente a € (.....) oltre a €..... (.....) per oneri di sicurezza;
- con provvedimento n....., in data, Aeroporti di Puglia S.p.A. (d'ora in poi Committente) ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori a..... per l'importo di complessivo di €..... (.....);
- (*in caso di ATI*) che le società, costituenti l'A.T.I., dichiaravano che in caso di aggiudicazione della gara avrebbero costituito, come di fatto hanno costituito, Associazione Temporanea d'Impresa con mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo, la quale stipula il contratto in nome e per conto proprio e della mandante.

- che la partecipazione in A.T.I. di ciascuna impresa è la seguente: per la categoria prevalente % (.....),.....% (.....); per la categoria% (.....);
- che l'Appaltatore dichiara di essere edotto che i richiami contenuti nel capitolato Speciale di appalto e negli allegati alla normativa applicabile sono da intendersi come riferiti alle norme vigenti al momento in cui è stato pubblicato il bando della gara in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti , nelle qualifiche sopraindicate, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Conferma delle premesse e documenti che fanno parte integrante e sostanziale del contratto.

I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto, del capitolato speciale e di tutti gli elaborati del progetto esecutivo, atti che sebbene non materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione.

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale suddiviso per le opere edili, strutturali e impiantistiche, al Capitolato per le opere concernenti l'Architettura del Paesaggio e Capitolato Generale d'Appalto n. 145/00:

- tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano generale di sicurezza e di coordinamento;
- il cronoprogramma di cui all'art. 42 del Reg. n. 554/99.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Reg. n. 554/99, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, circostanze tutte che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 2 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto ed il CSA vale la soluzione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante ovvero più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Nel caso di discordanza tra le disposizioni del contratto e quelle del C.S.A., prevalgono, per la parte giuridico-normativa, le disposizioni del presente contratto.

Art. 3 – Oggetto dell'appalto e categorie di lavori

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, provviste e forniture occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per "l'ampliamento e ristrutturazione della Caserma dei Vigili del Fuoco" sita nell'area dell'Aeroporto di Bari.

Il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo è stato redatto dall'A.T.P. coordinata dalla Tecno Engigneering (capogruppo).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 4. – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a €..... (diconsi Euro.....)

Di cui

- a) €..... per lavori
- b) €..... per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

La prestazione di cui al presente appalto non è imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 punto 6 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 3, comma 13, della legge n. 165/1990.

Il contratto è stipulato a corpo.

Art. 5 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00 l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di..... all'indirizzo..... presso.....; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, indica le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.....

Ogni variazione delle indicazioni, condizioni, modalità o soggetto, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 6 – Esecuzione dell'appalto

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di

qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Art. 7 – Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Art. 8 – Termine per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 42 del Reg. n. 554/99, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 9 – Penali e Premio di accelerazione

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale secondo quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto.

Per ogni giorno di anticipo nell'ultimazione dei lavori è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione nella misura di euro/giorno 500 (cinquecento). Tale premio sarà, comunque, contenuto nella misura massima di €50.000,00 (diconsi euro cinquantamila) e sarà accreditato all'Appaltatore in sede di redazione dello stato finale.

Art. 10 - Danni da forza maggiore

Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 11 - Inderogabilità del termine di esecuzione

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 12 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, purchè di entità superiore a venti giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 21 del capitolato speciale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 13– Pagamenti.

1. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 33, 34 del capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila), secondo le modalità e i termini di cui all'art. 27 del Capitolato Speciale di appalto.

Art. 14 – Conto finale e pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale di appalto.

Art. 15 – Revisione prezzi

A norma dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 non si darà luogo alla revisione dei prezzi e non troverà applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dello stesso art. 133 suddetto.

Art. 16 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specifiche date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,

ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», contenuta all'art. 2 comma 1 del capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.

Art. 17 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 a garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato o inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria pari al% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza mediante polizza fideiussoria, shema tipo, scheda tecnica, n., rilasciata da Agenzia di, sede per l'importo di €,

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque decorso un termine non inferiore a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante il SAL o analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale. Una volta raggiunto tale valore la cauzione sarà svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito, per poi procedere allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'ammontare iniziale non appena si raggiunge ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti.

Nei casi di cui al comma precedente la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 18 – Coperture Assicurative

L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, con la Società, Agenzia di, che tenga indenne la Committente e la Direzione lavori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per i seguenti massimali:

1) Danni da esecuzione (CAR): € e con un'estensione di garanzia pari ad €;

2) Danni da responsabilità:

responsabilità civile verso terzi comprendente la RC incrociata: € sino alla data di emissione del certificato del collaudo.

Tale assicurazione dovrà essere estesa anche al personale della Direzione dei Lavori e dovrà comprendere i danni dovuti da incendio, fulmine scoppio del gas, delle condutture d'acqua a tempesta, uragano, terremoto, frana, crollo sia delle opere sia delle forniture in corso di esecuzione.

Le polizze di cui ai precedenti punti 1) e 2), prive di franchigie, devono coprire per patto espresso l'intero periodo dell'appalto fino all'intervenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

E' fatta salva comunque la responsabilità dell'Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze, per tutto il periodo della sua attività presso il cantiere e fino all'approvazione del collaudo finale.

L'Appaltatore terrà comunque indenne la Committente e si assumerà ogni responsabilità per danni a terzi, a cose e a persone derivanti dallo svolgimento della attività dedotta in contratto, escludendo sin da ora ogni diritto di rivalsa e/o franchigia nei confronti della Committente stessa.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

Art. 30 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 31 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 32 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del DLgs n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 33 – Subappalto

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta da affidare in subappalto possono essere subappaltati.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Si conviene, ai sensi dell'art. 1260 ultimo comma c.c., che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente appalto non potranno essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma. Fermo restando quanto sopra, la cessione del corrispettivo dell'appalto, in via di mera eccezione, è rimessa

alla insindacabile discrezionalità della Committente e, comunque, al rispetto dei limiti di cui all'art. 115 D.P.R. n. 554/1999. In deroga all'art. 1248 c.c., la Committente ha diritto di opporre al cessionario la compensazione in relazione a crediti sorti sia antecedentemente che successivamente alla comunicazione della cessione e fino al momento del pagamento dell'importo ceduto, ancorché tali crediti non siano ancora scaduti, fatti salvi, comunque, tutti gli altri diritti opponibili.

Art. 34 - Controversie

Nel caso di iscrizione di riserve sui documenti contabili, si applicherà il disposto di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o interpretazione del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, giuridica ed eventualmente amministrativa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari. E' sempre esclusa la competenza arbitrale.

Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

Art. 36 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 340 e 341 della legge sui lavori pubblici n. 2248 del 1865 e dagli articoli nn. 117, 118 e 119 del Reg. n. 554/99 nonché nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al DLgs n. 626 del 1994, al DLgs n. 494 del 1996 (per i lavori i cui cantieri sono soggetti agli obblighi di cui al DLgs n. 494/1996), o ai piani di sicurezza.

2. Nei casi di cui all'art. 340 della legge sui lavori pubblici n. 2248 del 1865 (grave negligenza o frode o mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni stipulate), ai sensi del comma 2 di detto articolo, l'appaltatore avrà ragione soltanto del pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che potrà provenire all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio.

3. Nei casi di cui all'art. 341 della legge sui lavori pubblici n. 2248 del 1865 (conduzione negligente da parte dell'appaltatore), l'Amministrazione, dopo una

formale ingiunzione data senza effetto, è in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte delle medesime, d'ufficio, in economia, o per cottimi, a spese dell'impresa stessa.

4. Nei casi di cui all'art. 118 del Reg. n. 554/99 (emanazione di un provvedimento penale a carico dell'appaltatore) non è prevista l'obbligatorietà assoluta della risoluzione del contratto; il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla stessa.

5. Nei casi di cui all'art. 117 (penale superiore al 10 % dell'ammontare netto contrattuale) e all'art. 119, comma 4 (ritardo per negligenza rispetto alle previsioni del programma), del Reg. n. 554/99, i direttori dei lavori procedono secondo quanto previsto all'art. 119, commi 4, 5 e 6.

6. Nei casi di cui all'art. 119, comma 1, del Reg. n. 554/99 (grave inadempimento alle obbligazioni di contratto), i direttori dei lavori procedono secondo quanto previsto all'art. 119, commi 1, 2 e 3.

7. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 121 del Reg. n. 554/99, nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera.

8. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. È, altresì, posto a carico di quest'ultimo, ai sensi della normativa vigente (art. 121 Reg. n. 554/99), l'eventuale onere sostenuto per affidare ad altra impresa i lavori.

Art. 45 - Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 122 del Reg. n. 554/99, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 50 – Trattamento dei dati personali – Responsabile del procedimento

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali della Committente dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati possono quindi essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore individua il soggetto incaricato del trattamento dei dati personali nel
Sig.residente a
.....quale.....

Art. 51 – Spese di contratto

Le spese di contratto, di bollo e registro e accessorie nonché quelle per le copie del contratto stesso e dei documenti e disegni di progetto, sono a carico dell'Appaltatore.
Bari,

LA
L'APPALTATORE

COMMITTENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'appaltatore dichiara di accettare espressamente tutti gli articoli del presente contratto.
Bari,

L'APPALTATORE